

Prot. n. Pg/2014/800

Palermo, 19 7 OTT 2014

OGGETTO: Parificazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo dell'E.S.A.  
con l'omologo personale dell'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. n.10/2000.

Al Direttore generale  
dell'Ente Sviluppo Agricolo  
PALERMO

Con riferimento alla richiesta di cui alle note prot. n. 502 del 24.3.14 e n. 691 del 16.07.2014, e sulla scorta di quanto rappresentato per le vie brevi da codesto Ente, si rassegna quanto segue:

Per quanto concerne la predisposizione di apposite tabelle di equiparazione giuridica del personale in organico, appare necessario rilevare, preliminarmente, che la corrispondenza tra i livelli di inquadramento e più segnatamente tra le categorie dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro sinora applicati al personale dell'Ente e le categorie del contratto collettivo regionale del personale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000, non può prescindere da un rigoroso giudizio di equivalenza delle funzioni o mansioni proprie di ogni categoria, nel rispetto delle norme imperative di legge e dei principi costituzionali in materia.

La predisposizione dell'odierna tabella di equiparazione giuridica, è stata realizzata sulla scorta dei dati ricavati dall'esame di parte della documentazione allegata alle richieste sopra richiamate, ed in particolare: del quadro sinottico contenente i livelli di inquadramento attribuiti al personale in organico e dei contratti collettivi nazionali di lavoro che codesto Ente ha dichiarato applicare al personale anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore della l.r. n.10/2000 (CCNL Ministeri, CCNL edili, CCNL florovivaisti e CCNL servizi di pulizia).

Il richiamato quadro sinottico contiene due tabelle:

- 1) Nella tabella di destra sono indicati i livelli di inquadramento con i relativi profili professionali del personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- 2) nella tabella di sinistra sono stati indicati invece gli inquadramenti attribuiti al personale in seguito ad una riclassificazione operata dall'Ente con efficacia dall'1/10/2001, vigenti fino a tutt'oggi.

**Servizio 1 - n.o.b. 1.2**

Orbene, poiché l'applicato C.C.N.L. Ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, ha introdotto un nuovo ordinamento professionale articolato in tre Aree funzionali - prevedendo contestualmente delle modalità di reinquadramento automatico dei dipendenti in organico nelle nuove aree denominate: "A", "B" e "C" - nel predisporre la richiesta tabella di equiparazione giuridica del personale ESA con le categorie del vigente Contratto Collettivo regionale di Lavoro del personale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000, l'Agenzia ha ritenuto opportuno, dapprima, fare riferimento ai livelli e profili di appartenenza attribuiti al personale alla data del 15.5.2000 e, di seguito, raffrontare le declaratorie delle tre aree funzionali contenute nel C.C.N.L. Ministeri 1998/2001 - nelle quali come già ricordato sono confluite le nove qualifiche funzionali disciplinate dalla L. n.312/80 - con le declaratorie delle quattro categorie "A", "B", "C" e "D" di cui all'allegato "A" del contratto collettivo regionale di lavoro.

Appare doveroso evidenziare che alcune delle posizioni riportate nel quadro sinottico predisposto dall'Ente suscitano perplessità alla scrivente Agenzia, in quanto appaiono incoerenti e disallineate, rispetto al quadro normativo di riferimento.

A prescindere da ciò, l'Agenzia applicando i criteri sopra enucleati ha predisposto la seguente proposta di equiparazione con le categorie regionali, nell'ambito delle quali sarà successivamente rimesso alle valutazioni di codesto Ente l'individuazione delle posizioni economiche di ciascun dipendente, nel rispetto delle inderogabili prescrizioni normative contenute nell'art. 31 della L.r. n.6/97:

LIVELLO (L. n.312/80)	AREA (C.C.N.L. Ministeri 1998/2001)	CATEGORIA (C.C.R.L.)
I	A	A
II	A	A
III	A	A
IV	B	B
V	B	C
VI	B	C
VII	C	D
VIII	C	D
IX	C	D

Per quanto concerne l'area della dirigenza, si ribadisce quanto già puntualizzato dalla scrivente Agenzia con la nota 470 dell'11.06.2014 circa l'impossibilità di un inserimento automatico nella terza fascia dirigenziale regionale di tutto il personale in organico già inquadrato nei livelli VIII e IX.

Giova ricordare al riguardo che, secondo l'orientamento uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità *"l'articolazione ordinaria della dirigenza comprende solo due fasce e che la terza fascia ha un evidente carattere di eccezione rispetto alla configurazione normale della categoria in discorso."* (Per tutte cfr.: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. n. 20568 del 23.06.2010).

Ma vi è di più.

Secondo le stesse prospettazioni del richiedente, i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'E.S.A. sono stati regolati e disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei Ministeri, e ciò sia nel periodo antecedente la novella legislativa introdotta dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sia successivamente e fino a tutt'oggi.

Da tale circostanza, avrebbe dovuto conseguire che la normativa di riferimento applicabile in fase di prima applicazione fosse quella contenuta nell'art. 23 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29.

Detto articolo 23 del citato D. Lgs. 29/1993, infatti, ha previsto espressamente che la dirigenza statale è articolata in due fasce, e che in fase di prima applicazione:

1) *"Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale"*

2) *"Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28"*.

Qualunque sia la normativa cui si voglia fare riferimento: quella di cui all'art. 6 L.r. 10/2000 o quella contenuta nell'art. 23 D. Lgs. 29/1993 e s.m.i., appare indubbio che le norme della bozza di regolamento del personale che prevedono l'introduzione della terza fascia dirigenziale, sono palesemente incoerenti rispetto al quadro normativo di riferimento.

**Servizio 1 - u.o.b. 1.2**

Infine, per quanto concerne il personale a tempo indeterminato fuori ruolo, si rappresenta che il riferimento utile cui si è fatto riferimento è costituito dal livello di qualifica indicato da Codesto Ente nella relazione allegata alla nota 16.7.14, n.691.

Sulla scorta di siffatti elementi si propone pertanto la seguente equiparazione:

- *V livello C.C.N.L. dipendenti imprese edili (carriera di concetto)* → cat. C
- *livello A - ex specializzato super C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti* → cat. B
- *III livello C.C.N.L. dipendenti imprese servizi di pulizia/Multiservizi* → cat. B.

Il Commissario **St. Arcangelo**

Avv. Claudio **...**

